

Bologna, 27 gennaio 2009

Circolare n 3/09

Oggetto: *ADEMPIMENTI PRIVACY*

Pensando di fare cosa gradita si ricorda che il Codice Privacy (D.lgs. 196/2003) prevede che entro il 31 marzo di ciascun anno venga aggiornato il Documento Programmatico per la sicurezza. Tale documento costituisce una delle misure minime di sicurezza, obbligatorio unicamente per il titolare del trattamento che tratta dati sensibili con strumenti elettronici.

Per completezza si segnala che recentemente il D.L. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, ha introdotto la possibilità per il titolare del trattamento che tratta come UNICO dato sensibile quello relativo allo stato di salute o malattia dei propri dipendenti o collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, di sostituire il DPS con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (un'autocertificazione). La scelta di optare per un'autocertificazione piuttosto che per il **Documento Programmatico per la Sicurezza** deve essere preceduta da un'attenta analisi dei trattamenti realizzati e dall'assoluta certezza che non vi siano altri trattamenti di dati sensibili o giudiziari.

Si segnala, inoltre, che il decreto legge n. 207 del 2008 (mille proroghe), all'art. 44 "Disposizioni in materia di tutela della riservatezza" ha "pesantemente" modificato le sanzioni previste per le violazioni della privacy. In particolare per la violazione delle misure di sicurezza il decreto non contempla più l'alternativa fra sanzione pecuniaria e quella detentiva prevista da codice, ma esclusivamente la pena detentiva (l'arresto fino a 2 anni).

Si consiglia, pertanto, alla luce dei nuovi recenti interventi legislativi, in sede di revisione del Documento programmatico per la sicurezza di verificare l'aggiornamento e la correttezza anche degli altri adempimenti previsti dal Codice Privacy al fine di evitare di incorrere in pesanti sanzioni.

Per maggiori chiarimenti sugli aspetti sopra riportati, potete inviare una e-mail all'indirizzo settore.tecnico@safetynecotechnic.it o telefonare allo 051/540312.

Il Presidente
Ing Lorenzo Pieri



Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail (settore.tecnico@safetynecotechnic.it) o fax (051 6244014).

SAFETY ECOTECHNIC SRL
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
VIALE FELSINA, 7 40139 BOLOGNA
TELEFONO 051/540312
FAX 051/6244014
settore.tecnico@safetynecotechnic.it
C.F. 04075730376
P. IVA 00698261203
CAPITALE SOCIALE €15.000,00 I.V.A
REG. SOC. TRIB. BO 57655
C.C.I.A.A. BO 337876